



# COMUNE DI SOSTEGNO

PROVINCIA DI BIELLA

## DETERMINAZIONE

### LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**N. 25 DEL 05/03/2024**

#### OGGETTO:

**SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVA AI LAVORI DI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA VIABILITA' COMUNALE NELLE FRAZIONI DI CASA DEL BOSCO E ASEI" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ARTICOLO 17 - COMMA 2 - DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023 - BENEFICIARIO: ING. VALENTE DE PALMA - CUP H16G24000020001 CIG B0B4797BC1**

L'anno duemilaventiquattro, addì cinque del mese di marzo, nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 21 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio 2024/2026 – DUP – Piano Triennale delle opere pubbliche 2024/2026;
- con Decreto del Sindaco n. 4 del 20 luglio 2023 che conferisce l'incarico di Responsabile del servizio di Programmazione Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio e manutenzioni alla dott.ssa Letizia Antonella Spezzi.

Considerato che:

- questa Amministrazione Comunale ha la necessità di acquisire uno studio di fattibilità tecnico-economica al fine di verificare la possibilità di programmare, nel prossimo futuro, alcuni interventi manutentivi alle strade comunali nelle Frazioni di Casa del Bosco e Asei.

Accertato che i carichi di lavoro dell'ufficio tecnico comunale non permettono di provvedere a quanto sopra attraverso il personale dell'Ente.

Vista la necessità di affidare l'incarico ad un tecnico abilitato in grado di svolgere l'iter progettuale come sopra indicato.

Visto:

- l'articolo 192 del D.Leg.vo n. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la

sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'articolo 17 – comma 1 – del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;
- l'articolo 62 – comma 1 – del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che *“Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*
- l'articolo 1 – comma 450- della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall'articolo 1 – comma 130 – della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019), circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, ovvero di fare ricorso ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 – comma 1 – del DPR n. 207/2010.

Atteso che:

- è necessario dare avvio alla procedura di acquisizione del servizio denominato **“Servizi di ingegneria e architettura comprendenti lo studio di fattibilità tecnico-economica in merito agli interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei”**;
- alla data della presente determinazione la tipologia di servizi richiesti:
  - o non sono attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26 – comma 1 – della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
  - o è presente a catalogo nel Mercato della Pubblica Amministrazione.

Considerato che l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione.

Rilevato che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 36/2023, in particolare per il valore distante dalla soglia comunitaria.

Appurato:

- che l'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *“l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di*

*cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*

- ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile alle micro, piccole e medie imprese dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- ai sensi dell'articolo 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, che gli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 e che pertanto, in funzione della fascia di importo del contratto, l'imposta di bollo non è dovuta avendo un valore inferiore ad € 40.000.

Dato atto che il valore economico del servizio in parola è stato da questo ufficio stimato in € **639,15** oltre alla Cassa Previdenziale e IVA al 22%.

Ritenuto pertanto provvede all'affidamento del servizio negoziando direttamente con un operatore economico ai sensi dell'articolo 50 – comma 1 – lettera b) – del D.Lgs. n. 36/2023.

Dopo una breve indagine di mercato, è stato individuato e contattato lo Studio Tecnico ing. Valente De Palma – con sede in Torino – Via Sebastiano Taricco n. 6/B – il quale si è dichiarato disponibile nell'assumere l'incarico di redigere lo studio di fattibilità entro 10 giorni lavorativi e formulando, allo stesso tempo, una offerta economica pari a € 500,00 oltre alla Cassa Previdenziale.

Dato atto che lo Studio Tecnico ing. Valente De Palma, operando in regime forfettario, non è soggetto all'aliquota IVA.

Richiamato l'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Ritenuto di affidare, ai sensi dell'articolo 17 – comma 2 – del D.Lgs. n. 36/2023, il servizio in oggetto allo **Studio Tecnico ing. Valente De Palma**, con sede a **Torino in Via Sebastiano Taricco n. 6/B** – P.IVA **04308290719** e C.F. **DPLVNT93B20D643M**, per l'importo di € 500,00 oltre alla Cassa Previdenziale al 4% (€ 20,00), per un importo complessivo pari a € **520,00**, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che il principio di rotazione, di cui all'articolo 49 del D.Lgs. n. 36/2023, viene rispettato.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- il fine che si tende perseguire con il contratto è quello di procedere con l'acquisizione di uno **studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica denominata "Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei"**;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del **servizio denominato studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica denominata "Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei"**;
- il valore economico del servizio è pari a € 520,00 inclusa Cassa Previdenziale ma esclusa IVA in quanto l'operatore economico, operando in regime forfettario, non è soggetto all'aliquota IVA;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;

- le clausole ritenute essenziali, oltre che nella presente determinazione, sono contenute nell'offerta economica protocollata al n. 0000720 del 29 febbraio 2024;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.

Preso atto che:

- in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'articolo 3 – comma 2 – della deliberazione del 15 febbraio 2010 della stessa Autorità, è il seguente: **BOB4797BC1**
- che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è il seguente: **H16G24000020001**

Di precisa che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- ai sensi di quanto disposto all'articolo 55 del D.Lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- ai sensi del comma 1 dell'articolo 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Verificata l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

Verificato il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. n. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107, 153, 183, 191 e 192;
- il D.Lgs. n. 118/2011

Tutto ciò premesso

## **DETERMINA**

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente,

1. di approvare l'offerta economica trasmessa dallo **Studio Tecnico ing. Valente De Palma**, con sede a **Torino in Via Sebastiano Taricco n. 6/B** – P.IVA **04308290719** e C.F. **DPLVNT93B20D643M**, dalla quale si evince una spesa di **€ 500,00** oltre alla Cassa Previdenziale al 4% (€ 20,00), per un importo complessivo pari a **€ 520,00**;

2. di affidare ai sensi dell'articolo 50 – comma 1 – lettera b) – del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, il servizio di **studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica denominata "Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei"** per l'importo complessivo di € 520,00;
3. di dare atto che lo Studio Tecnico ing. Valente De Palma, operando in regime forfettario, non è soggetto all'aliquota IVA;
4. di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
5. di individuare il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'articolo 15 – comma 1 – del D.Lgs. n. 36/2023 nella figura della dott.ssa Letizia Antonella Spezzi, responsabile del servizio di Programmazione Lavori Pubblici, Gestione Patrimonio e manutenzioni, che possiede i requisiti previsti dall'*Allegato I.2 – Attività del RUP* articolo 4 (Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessione di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura) del Codice dei Contratti;
6. di precisare che:
  - a. trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
  - b. l'affidamento di cui al presente atto è sottoposto alla normativa della Legge n. 136/2010, articoli 3 e 6 e successive modifiche ed integrazioni e che lo scrivente ufficio è responsabile sia delle informazioni ai fornitori relativamente ai conti correnti dedicati che all'assunzione dei codici identificativi di gara e si impegna a riportarlo sui documenti di spesa in fase di liquidazione;
7. di demandare al RUP, per mezzo degli Uffici competenti tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo:
  - a. l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
  - b. gli adempimenti in materia di comunicazione e trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'articolo 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023;
8. di precisare che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
  - il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere con l'acquisizione del servizio di uno **studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica denominata "Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei"**;
  - l'oggetto del contratto è l'affidamento del **servizio denominato studio di fattibilità tecnico-economica dell'opera pubblica denominata "Interventi di manutenzione ordinaria della viabilità comunale nelle frazioni di Casa del Bosco e Asei"**;

- il valore economico del servizio è pari a € 520,00 inclusa Cassa Previdenziale ma esclusa IVA in quanto l'operatore economico, operando in regime forfettario, non è soggetto all'aliquota IVA;
- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, così come previsto dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023;
- le clausole ritenute essenziali, oltre che nella presente determinazione, sono contenute nell'offerta economica protocollata al n. 0000720 del 29 febbraio 2024;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. n. 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio.

9. di dare atto:

- a. che il CIG rilasciato dall'Autorità di Vigilanza è **BOB4797BC1**
- b. che il CUP acquisito e assegnato all'intervento è **H16G24000020001**
- c. del pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso.

10. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

11. di dare atto che trattandosi di contratto di importo inferiore a € 40.000, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 610/2023.

12. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, la somma necessaria imputando la spesa come indicato nel relativo prospetto riepilogativo:

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
BOB4797BC1	2024	76	01061	580	2	1	U.1.03.02.10.001	520,00

13. di dare atto che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex articolo 26 del D.Lgs n. 81/2008, dalla redazione del DUVRI.

14. di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2021, allegato n. 4/2, che la spesa viene imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;

15. di inviare la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza della ditta incaricata.

Il medesimo è reso pubblico, mediante l'inserimento sul sito internet dell'Amministrazione Comunale di Sostegno ([www.comune.sostegno.bi.it](http://www.comune.sostegno.bi.it)) con procedura automatizzata.

Il Responsabile del Servizio  
FIRMATO DIGITALMENTE  
SPEZZI dott.ssa Letizia Antonella